

Edizione di martedì 7 ottobre 2014

IMPOSTE SUL REDDITO

[Redditi diversi ed effetti della condizione sospensiva](#)

di Giovanni Valcarenghi

IVA

[Regime IVA delle cessioni all'estero di beni in temporanea importazione](#)

di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Hobby o impresa? Il ruolo delle presunzioni semplici](#)

di Fabio Landuzzi

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Delocalizzazione: necessaria per la sopravvivenza delle imprese?](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

ACCERTAMENTO

[Accertamenti da studio di settore: attività difensiva pre-contenzioso](#)

di Massimo Chiofalo

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Annunciato Windows 10 senza passare dal 9](#)

di Teamsystem.com

IMPOSTE SUL REDDITO

Redditi diversi ed effetti della condizione sospensiva

di **Giovanni Valcarenghi**

Il deposito, in data 12 settembre scorso, della **sentenza 190** ad opera della **CTR di Campobasso**, ci dà l'occasione di verificare gli **effetti** che si producono sui **redditi diversi** in relazione ad **atti** che siano subordinati ad una **condizione sospensiva**.

La vicenda oggetto di giudizio riguarda un soggetto che, avendo ricevuto per successione mortis causa alcuni **terreni edificabili**, provvedeva alla **cessione** degli stessi **ad una società**.

Negli accordi stipulati tra i contraenti era stato pattuito che, **ove si fossero verificate delle condizioni** indicate nell'atto di trasferimento **entro il termine di due anni** dal medesimo, si **sarebbe verificato il trasferimento** della proprietà a favore dell'acquirente. Al riguardo, peraltro, veniva così regolato il rapporto:

- veniva **esclusa la retroattività** degli effetti;
- gli **effetti fiscali** si sarebbero verificati solo **al momento del successivo atto dichiarativo**.

Infatti, a norma **dell'articolo 1353 del codice civile** (c.d. Contratto condizionale), le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Il successivo **articolo 1357** (Atti di disposizione in pendenza della condizione), chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni

atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

La vicenda che più interessa ai fini dell'analisi qui condotta, però, è il disposto **dell'articolo 1360**

(Retroattività della condizione) che letteralmente dispone:

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto

, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso .

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

L'Agenzia delle entrate, appellando la sentenza della CTP favorevole al contribuente, riteneva che l'atto stipulato nel 2002 non fosse, in realtà, un atto sottoposto a condizione sospensiva, bensì un vero e proprio preliminare con cui si disponeva che l'acquirente:

- pagasse **un acconto prezzo** nel 2002;
- versasse **il residuo prezzo** nel 2004.

Per conseguenza, si lamentava che la plusvalenza fosse stata realizzata, almeno in parte, nel corso del 2002 e non integralmente nel 2004, come sostenuto dal cedente.

Il

parere della CTR è tranciante nel respingere le doglianze dell'Agenzia, per le seguenti circostanze:

1. il codice ammette **l'esistenza di contratti condizionali**;
2. lo stesso codice **regola l'effetto dell'avveramento della condizione**, indicando una previsione generale di retroattività degli effetti al momento della stipula dell'atto, ma consentendo altresì alle parti di disporre liberamente in senso differente;
3. **le parti hanno regolato** in tal modo gli effetti della transazione, **rispettando le prescrizioni del codice**;
4. l'atto notarile originariamente stipulato non pare contraddetto da alcun atto contrario.

Dunque, si afferma che **la realtà contrattuale prevale sulle illazioni dell'Agenzia** che,

probabilmente, per contestare la plusvalenza nel periodo 2002 avrebbe dovuto dimostrare che gli accordi assunti erano quantomeno simulati.

La vicenda trattata riguarda la materia dei redditi diversi che, usualmente, sono gestiti con il criterio di cassa sia pure vincolato al trasferimento giuridico della proprietà.

A

medesime conclusioni, tuttavia, si sarebbe giunti se la casistica avesse riguardato **il reddito di impresa**; infatti, l'articolo 109 comma 2 lettera a) del TUIR prevede che, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, i **corrispettivi delle cessioni di beni immobili** si considerano conseguiti alla **data di stipulazione** dell'atto o, se diversa e successiva, alla **data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**.

Ovviamente, le conclusioni di cui sopra risultano **condivisibili solo nel caso in cui le parti**, negli accordi contrattuali, **abbiano esplicitamente stabilito la non retroattività degli effetti**, derogando all'articolo 1360 del codice civile. In caso contrario, le conseguenze che si producono potrebbero essere non piacevoli.

IVA

Regime IVA delle cessioni all'estero di beni in temporanea importazione

di Marco Peirolo

In un precedente intervento ([Cessioni interne di beni in regime di temporanea importazione con IVA](#)) è stato osservato che l'art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 considera **territorialmente rilevanti** in Italia le cessioni aventi per oggetto i **beni vincolati al regime della temporanea importazione** e che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, la **base imponibile** è costituita dal corrispettivo della cessione **diminuito** del valore accertato dall'Ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.

Il suddetto meccanismo di riduzione della base imponibile evita la **doppia imposizione**, dato che il valore accertato dall'Ufficio doganale viene **assoggettato a IVA** in occasione dell'**importazione definitiva** dei beni già introdotti in Italia in temporanea importazione. L'importazione definitiva comporta, infatti, il pagamento dei diritti doganali, compresa l'IVA, che avrebbero dovuto essere applicati, in dogana, in sede di temporanea importazione (art. 190 del D.P.R. n. 43/1973).

Se la cessione è **interna**, l'imponibilità prescinde dalla circostanza che i beni ceduti, essendo in temporanea importazione, abbiano la posizione doganale di **merce allo "stato estero"** (art. 175, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973).

Se, invece, i beni in temporanea importazione sono ceduti nei confronti di **soggetti IVA di altri Paesi membri** dell'Unione europea, ferma restando la **territorialità dell'operazione** – come recentemente confermato dalla Corte di giustizia nella causa C-446/13 del 2 ottobre 2014 (secondo cui il criterio territoriale previsto per le cessioni intracomunitaria è identico a quello applicabile alle cessioni interne) – è dato osservare che la cessione **non assume natura intracomunitaria** non avendo per oggetto beni originari dell'Unione o ivi immessi in libera pratica, laddove l'immissione in libera pratica è l'operazione doganale con la quale viene attribuita la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria (art. 79 del Reg. CEE n. 2913/1992).

Come, infatti, precisato dall'Amministrazione finanziaria, “*per la realizzazione di operazioni intracomunitarie (sia acquisti che cessioni) assume rilevanza, tra l'altro, la circostanza che oggetto della transazione sia un bene originario della Comunità o ivi immesso in libera pratica*” (R.M. 7 settembre 1998, n. 127/E e risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 20 novembre 2001, n. 185). Conseguentemente, secondo la R.M. n. 127/E/1998, “*non configurando tali operazioni l'ipotesi di cessioni intracomunitarie, le stesse devono essere assoggettate all'imposta (...)*” ricorrendo il

presupposto territoriale di cui al citato art. 7-bis, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Va da sé, pertanto, che qualora l'operatore nazionale abbia **erroneamente** considerato le suddette operazioni quali cessioni intracomunitarie dovrà operare le opportune **rettifiche**, anche in relazione alla costituzione ed utilizzo del *plafond* (risoluzione n. 185/E/2001).

Il meccanismo di riduzione della base imponibile **non opera** per le **cessioni all'esportazione** dei beni in temporanea importazione.

Tale conclusione è desumibile, perlomeno implicitamente, dalla R.M. 20 agosto 1998, n. 109/E, con la quale è stata affrontata la questione se, ai corrispettivi addebitati ai clienti a fronte dell'**esportazione dei beni ottenuti dalla lavorazione di merci acquistate in regime di temporanea importazione**, si applichi il beneficio della non imponibilità IVA di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e se, pertanto, gli stessi siano rilevanti ai fini della formazione del *plafond*.

L'Amministrazione finanziaria si è espressa in senso positivo, atteso che, con la C.M. 3 agosto 1979, n.26/411138, è stato chiarito che, tra i corrispettivi relativi alle cessioni all'esportazione di cui alla citata lett. a) dell'art. 8, sono compresi anche quelli riferiti alle cessioni all'estero di beni ottenuti mediante lavorazione, anche se eseguita da terzi per conto dell'importatore, di merci temporaneamente importate.

Nessun riferimento esplicito è stato fatto alla previsione dell'art. 13, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, verosimilmente perché la **destinazione in territorio extracomunitario dei prodotti compensatori**, rappresentando la **destinazione "naturale"** degli stessi ex art. 175 del D.P.R. n. 43/1973, non richiede alcun correttivo ed è effettuato, come detto, in regime di non imponibilità.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Hobby o impresa? Il ruolo delle presunzioni semplici

di Fabio Landuzzi

Una recente

sentenza della

Corte di Cassazione (n. 15031 del 2 luglio 2014) ha affrontato il caso di un **accertamento induttivo** effettuato contro un contribuente accusato di avere omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi seppure in presenza di **indizi** che avevano fatto ritenere, da parte dei verificatori, la **sussistenza di una attività organizzata in forma di impresa** (una falegnameria) e non un semplice hobby come era stato sostenuto dalla persona.

Gli

elementi presuntivi portati dai verificatori riguardavano

documentazione extracontabile raccolta presso il contribuente come preventivi dettagliati a clienti, disegni, stima dei costi di realizzazione e trasporto, consumi di utenze, ecc.. La Cassazione ha ritenuto che dinanzi agli elementi probatori portati dall'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento induttivo del reddito, utilizzando quindi

presunzioni semplici ex art.39, co.3, del d.P.R. n.600/73, l'

onere di dedurre e provare i

fatti impeditivi,

modificativi o e

stintivi della pretesa tributaria incombe sul contribuente.

Situazioni di questo tipo non sono infrequenti, come è il

caso abbastanza diffuso dei controlli che l'Amministrazione Finanziaria conduce con riguardo alle

transazioni che avvengono su ebay, il noto portale di acquisti e vendite di beni via internet. Anche in queste circostanze, lo scopo è quello di individuare dei soggetti che pur effettuando un

cospicuo numero di transazioni di vendita, o di acquisto, non risultano dichiarati al Fisco come imprese con la conseguenza di non assoggettare a tassazione i profitti tratti da questa attività che rimane "invisibile".

Un caso di questo tipo è stato affrontato dalla

CTR del Lazio (sent. n.191/13). Si trattava della posizione di una persona a cui l'Amministrazione Finanziaria aveva contestato l'esercizio, non dichiarato, di un'attività di impresa per via dell'

elevato numero di transazioni (ben 3.900) registrate sul sito con le quali egli aveva venduto

dei beni (francobolli). L'Agenzia delle Entrate, vista l'esistenza di una **sistematica e ripetitiva commercializzazione online** di beni tramite il portale ebay, aveva contestato al contribuente l'
omessa presentazione della dichiarazioni dei redditi, accertando così un imponibile non dichiarato nel presupposto che le transazioni rilevate sul sito fossero andate a buon fine.

Nei due gradi del giudizio di merito, pur avendo condiviso che l'attività in concreto svolta dal contribuente configurasse un'impresa, i Giudici hanno tuttavia **accolto l'opposizione del contribuente** riguardo alla questione dell'onere probatorio relativo alla **corretta quantificazione del reddito imponibile**.

Nella propria opposizione all'accertamento, la persona aveva eccepito che delle 3.900 operazioni rilevate online dall'Agenzia delle Entrate, molte di esse **non erano andate a buon fine**; quindi, la determinazione dei ricavi e del reddito accertato, basata sulla **presunzione** che tutte le transazioni rilevate sul sito si fossero tradotte in vendite ed in ricavi, **è stata ritenuta lacunosa** dai Giudici.

In sostanza, non è stata accolta l'equazione fatta dall'Agenzia delle Entrate secondo cui ad ogni transazione online rilevata sarebbe corrisposta una vendita andata a buon fine; secondo la CTR del Lazio, da quanto era stato prodotto in giudizio non era dato conoscere con **sufficiente precisione** l'esito effettivo delle operazioni, non potendosi presumere a priori che tutte si fossero tradotte in proventi.

Secondo i Giudici, i verificatori avrebbero dovuto **supportare i propri elementi presuntivi**, ad esempio, raccogliendo il **riscontro finanziario** delle operazioni tracciate.

Da questi casi giurisprudenziali, si evince quindi che **la sistematicità, ripetitività e la numerosità di operazioni di compravendita** rappresentano **elementi indiziari** della presenza di un' **attività di impresa** fiscalmente rilevante; l'onere di dimostrare in modo presuntivo ma obiettivo i ricavi imponibili incombe sull'Amministrazione Finanziaria, mentre quello di portare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria è posto a carico del contribuente.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Delocalizzazione: necessaria per la sopravvivenza delle imprese?

di Ennio Vial, Vita Pozzi

La **delocalizzazione produttiva** nei paesi esteri ha rappresentato, da sempre, la **possibilità** per gli imprenditori di **risparmiare** sul costo del lavoro e attenuare altresì la **pressione fiscale** italiana. Abbiamo già avuto modo di svolgere diverse considerazioni in merito ai **profili di criticità** che interessano le imprese che si orientano ai mercati esteri aprendo **filiali** in altri **paesi**.

E' appena il caso di menzionare il tema del **transfer price**, della **disciplina cfc white list e black list**, della **stabile organizzazione occulta** e dell'**esterovestizione**.

Negli ultimi anni l'**Amministrazione finanziaria** ha mostrato un crescente interesse per i suddetti temi dando vita ad una serie di contenziosi che in parte hanno creato un po' di incertezza e di paura tra gli operatori. Quali le **strategie** da perseguire a **fine 2014**?

La **crisi** in cui l'Italia si sta girando e rigirando come un insonne che non trova pace, non potrà essere superata nel medio o breve termine dal **pacchetto di riforme** che forse verrà approvato. Quali strategie per sopravvivere? Ancora una volta l'**internazionalizzazione**. Tralasciando i **servizi alla persona** che incontreranno una domanda del mercato interno sempre maggiore, è inutile limitarsi a cercare di **produrre** per un mercato dove i **consumatori** sono sempre più in **difficoltà**: bisogna, piuttosto, orientarsi sui mercati dove abbiamo o avremo una maggiore competitività.

Negli ultimi mesi
l'euro è stato interessato da una
politica di svalutazione rispetto al
dollaro.

Orientarsi verso questi mercati permette di avere uno
sbocco interessante per i nostri prodotti per una serie di motivi. Innanzitutto, il
Made in Italy è universalmente riconosciuto come un indice di prodotti di alta gamma. Inoltre, gli Stati Uniti hanno cercato di
risollevarsi
stampando moneta in modo da stimolare i consumi. Infine, come già segnalato, il dollaro si sta svalutando rendendo più convenienti le
esportazioni verso quel paese.

Molti sostengono che l'obiettivo potrebbe essere quello di
riportare l'
euro alla parità col dollaro e che già alla fine dell'anno potrebbe raggiungere quota 1,2.

Il
mercato americano, tuttavia, non accetta di acquistare da
società estere ma
solo da
realtà locali anche se a partecipazione estera. Di qui l'esigenza di
delocalizzare se non una parte della produzione, almeno l'attività
distributiva.

La società italiana potrebbe quindi costituire la
società americana ed affidarle una parte dell'attività distributiva per sviluppare le vendite in tale
paese; in tale ipotesi, si deve prestare attenzione alla disciplina del
transfer price e dell'
esterovestizione. La società deve essere amministrata effettivamente all'estero e la politica dei prezzi di trasferimento deve rispettare il
valore di mercato.

L'esempio proposto è solo uno dei tanti, ma mostra come
l'internazionalizzazione, ora più che mai, possa essere la carta per la
sopravvivenza delle imprese italiane. Molte cautele devono tuttavia essere adottate dagli operatori perché l'Amministrazione Finanziaria è molto attenta a temi come quello delle
residenze fittizie, mostrando un'attenzione particolare e, talora, un'
aggressività superiore a quella di altri Paesi. Non va taciuto come gli Uffici di altri Stati come gli USA siano molto più aggressivi del fisco italiano su temi come quello del
transfer price.

Il

processo di delocalizzazione, pertanto, deve essere **consapevole** e non selvaggio. Inoltre, una profonda cautela va posta per chi si orienta verso **paradisi fiscali** come, ad esempio, Dubai, dimenticandosi completamente che esiste la **disciplina cfc black list** di cui agli art. 167 e 168 del Tuir o peggio, credendo di trovare un nuovo “*paradiso*” dove scaricare il “nero” che ormai altri Paesi non sono più disposti ad **accogliere**.

ACCERTAMENTO

Accertamenti da studio di settore: attività difensiva pre-contenzioso

di Massimo Chiofalo

Da qualche mese, l'Agenzia sta notificando più “intensamente” ai nostri assistiti, che risultano **non congrui** alle risultanze degli studi di settore, **inviti al contraddittorio**: si contesta il mancato raggiungimento dell'obiettivo “ricavo puntuale” e si apre appunto un obbligatorio contraddittorio con il contribuente.

I fatti e le circostanze dedotte dall'Ufficio dovrebbero consentire a quest'ultimo di determinare **“prove concrete” di evasione**, riscontrando:

1. anomalie nei dati dichiarati reiterate nel tempo;
2. incongruenza reiterata nel tempo della redditività dell'impresa;
3. anomalie dei dati contabili in relazione ai ricavi/compensi ed al reddito d'impresa dichiarato;
4. profili riguardanti la posizione reddituale dei singoli soci.

In questa delicata fase sarà necessario che, per ogni singolo fatto o circostanza utilizzata dall'Ufficio, vengano prodotte

adeguate controdeduzioni. L'avviso di accertamento, se emesso, nelle motivazioni dovrà infatti indicare le ragioni che hanno indotto i verificatori a non tener conto delle giustificazioni del contribuente.

La Cassazione ha ormai pacificamente affermato il seguente principio di diritto:

«la **motivazione dell'atto di accertamento** non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state **disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio** ... che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese». (Cfr. Cass., SS. UU., sent. 18/12/2009, n. 26635; Cass., sent. 12 Dicembre 2013, n. 27822; Cass. sez. Civile, sent. 8/02/2012, n. 1864).

Dal

punto di vista operativo come ci dobbiamo comportare per difendere il nostro Cliente?

Preliminariamente, si deve

esaminare con attenzione l'invito al contraddittorio e verificare se i dati, indicati nello studio allegato all'invito, siano conformi a quelli comunicati dal contribuente. Poi va accertata la **corretta collocazione al cluster di appartenenza**: in caso contrario bisogna procedere alla contestazione in conseguenza alla diversa funzione ricavo degli studi.

Con riferimento alle situazioni nelle quali l'Ufficio riscontra “*anomalie nei dati dichiarati reiterata nel tempo*”, viene fatto espresso riferimento alle risultanze degli studi di settore dell'anno precedente e dell'anno successivo, contestando la reiterata non congruità nel triennio.

L'Agenzia, contestando la

non congruità nel triennio, non fa emergere la circostanza che il contribuente, sia nell'anno precedente che nell'anno successivo a quello esaminato, possa essere stato congruo per effetto dei correttivi anticrisi, o congruo e non normale, o si sia collocato naturalmente all'interno dell'intervallo di confidenza: sembra, si spera, un'anomalia di sistema, o una disattenzione del verificatore.

La

contestata incongruenza della redditività d'impresa reiterata nel tempo è invece riferita alla scarsa redditività del capitale investito nell'azienda. Nel caso in specie, sarebbe utile fare una **piccola ricerca di mercato**, tale da documentare attraverso fatti noti (anche aiutandosi con gli articoli di stampa specializzata), che le *performance* negative d'impresa sono legate ad una crisi di carattere generale.

Si suggerisce, altresì, di prendere a riferimento i tassi pubblicati dalla Banca D'Italia per gli investimenti di capitale a 12 mesi e verificare, comunque, la redditività nell'anno dell'impresa con il tasso di rendimento medio dei capitali, facendo gli opportuni paragoni.

Bisogna verificare poi se nell'anno in contestazione ci sono stati

eventi particolari che hanno potuto interessare la gestione dell'impresa: vendite straordinarie e/o a stock, eventi sinistrosi a cavallo di annualità, distruzione merce, autoconsumo, smaltimento autorizzato, calamità. Vanno evidenziati i fatti straordinari, che comunque dovevano essere già rilevati nel campo annotazioni dello studio inviato (se non lo si è fatto, meglio procedere a prescindere), ma solo se è disponibile documentazione probatoria quale copie di titoli di pagamento, fatture e scontrini, ddt, bollettari e quant'altro.

L'Ufficio, inoltre, rileva spesso come fatto anomalo la circostanza che il **reddito dichiarato dall'imprenditore** sia più basso rispetto a quello che in media viene pagato ai propri dipendenti. Qualora il contribuente sia una società ed il socio anche lavoratore dipendente della stessa, è opportuno fare emergere la circostanza nel contraddittorio. Pur

risultando (in termini percentuali) la redditività dell'impresa marginale, sarà utile far rilevare quanto il costo salariale del socio/lavoratore incida negativamente sul risultato d'impresa e sulla redditività della stessa.

Con riferimento ai

profili reddituali dei soci, la circostanza presenta qualche criticità in più: i soci di una società con redditi modesti, a volte anche in perdita, che non hanno altre fonti di guadagno, manifestano delle circostanze fattuali non sostenibili e che finiscono inevitabilmente per indirizzare l'eventuale contenzioso verso un risultato favorevole all'Agenzia.

L'Amministrazione, ultimamente, sta invitando al contraddirittorio anche contribuenti che hanno dichiarato ricavi all'interno dell'intervallo di confidenza o che sono stati addirittura congrui per effetto dei correttivi anticrisi, così come contribuenti che si discostano dal ricavo puntuale per differenze marginali.

In realtà, come più volte ha affermato la giurisprudenza di merito, lo scostamento dei ricavi, per poter essere preso in considerazione legittimamente, deve essere rilevante.

Nella

[**circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008**](#), l'Agenzia stessa aveva indicato come

"i contribuenti che si collocano "naturalmente" all'interno del cosiddetto intervallo di confidenza, devono, tenuto conto delle predette probabilità, considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto intervallo hanno un'elevata probabilità statistica di costituire ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un'attività avente le caratteristiche previste dallo studio".

È quindi fondamentale

un'attenta attività di esame del contenuto dell'invito al contraddirittorio da parte del professionista e la predisposizione, da subito, di una linea difensiva coerente, con una memoria che punto per punto contesti le posizioni dell'Ufficio. Solo così sarà possibile affrontare l'eventuale contenzioso più serenamente, aumentando le probabilità di prevalere su accertamenti troppo spesso poco "ragionati".

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Annunciato Windows 10 senza passare dal 9

di TeamSystem.com

Stando al gradimento degli utenti,
Windows 8 non è stato un gran successo per
Microsoft e ormai la cosa non è un segreto per nessuno. Le voci di corridoio degli ultimi mesi avevano parlato del nuovo sistema operativo che l'azienda sta preparando per rimediare il prima possibile a quello che neanche l'aggiornamento **8.1 di Windows** è riuscito a fare. In questi ultimi mesi tutti hanno speculato sulle possibili funzionalità del nuovo sistema operativo, ma nessuno aveva mai messo in dubbio che dopo il numero 8, arriva per forza di cose il 9. Eppure è stato proprio questo il primo pilastro abbattuto.

Nessun Windows 9

Non ci sarà nessun 9. Durante la conferenza del **30 Settembre a San Francisco**, il vicepresidente esecutivo della **Microsoft**,

Meyerson ha spiegato le ragioni di questa scelta e presentato la nuova sfida dell'azienda di **Redmond**. La volontà è chiara: lasciarsi alle spalle le aspre critiche legate a Windows 8, il sistema operativo meno amato in assoluto dagli utenti Microsoft. Secondo

Netmarketshare, il più diffuso al mondo è, infatti,

Windows 7 con il 52,7 %, mentre l'8 è fermo al

12,2%. Secondo le promesse di Meyerson,

Windows 10 funzionerà perfettamente su smartphone,

tablet,

desktop,

notebook,

PC

convertibili e

Xbox. Questa "elasticità" è legata a doppio filo alla nascita di un unico **Store**, dal quale sarà possibile scaricare app che dovrebbero adattarsi a ogni **schermo**, dai **4 agli 80 pollici**.

Ritorna il menu Start



Quello che più di tutto aveva fatto arrabbiare gli utilizzatori di Windows 8, era stato **l'assenza del menu Start** a cui tutti erano abituati da una vita e che ha reso particolarmente complicato l'uso del sistema operativo. Richiesto a gran voce, ritorna ora lo storico menu di partenza in stile Windows 7, che sostituirà l'ingombrante e spiazzante schermata di **avvio di Windows 8**. A fianco al menù Start saranno presenti le applicazioni, sotto forma di icone “

live tile”. Restano quindi le “

mattonelle”

personalizzabili di Windows 8 che dovrebbero meglio adattarsi alle esigenze dell'utente. Sarà possibile spostarle e ridimensionarle a piacere. Dando un'occhiata alla schermata iniziale abbiamo notato il nuovo tasto

Task View dedicato al

multitasking (cioè l'utilizzo in contemporanea di più programmi) posizionato sulla barra in fondo allo schermo. Questa funzione consente di visualizzare app e file aperti e di passare rapidamente dalle une agli altri. Sarà così possibile organizzare più desktop con le app e i file necessari a ogni singolo progetto o flusso di lavoro, invece di intasarne uno solo.

App e programmi

Con Windows 10 le

app saranno concepite un po'

come i

programmi per desktop, la loro apertura avverrà in finestre che potremo ridurre a icona o chiudere con un semplice clic. Inoltre, grazie al ritorno dello strumento

Snap

di Windows 7, le finestre aperte potranno essere ridimensionate trascinandole sul lato dello schermo o affiancate una all'altra. In Windows 10 questa funzione viene ulteriormente migliorata, il

layout è concepito

a quadranti quindi è possibile affiancare fino a un

massimo di quattro finestre. Insomma, Windows 10 potrebbe essere davvero un sistema operativo "familiare", da utilizzare senza fatica e con una conoscenza minima delle versioni precedenti. Stando alle dichiarazioni di

Joe Belfiore, capo del programma di gestione di

Windows Phone,

Windows 10

dovrà avere una vita

di "servizio" molto lunga,

almeno 10 anni, senza aggiornamenti importanti, ma solo con piccoli aggiustamenti che arriveranno nel tempo. Addio

download di corposi

service pack? Staremo a vedere, per ora non ci resta che attendere

l'uscita vera e propria di Windows 10,

prevista intorno alla

seconda metà del 2015.